

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 gennaio 2024, il Tribunale di Asti condannava [REDACTED] alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 572 c.p. (capo A), in esso assorbite le condotte di cui all'art. 609-*bis* c.p. contestate ai capi B e C.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Asti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lettera b), cod. proc. pen.

In sintesi, il ricorrente deduce che il Tribunale di Asti avrebbe erroneamente assorbito le condotte di violenza sessuale contestate ai capi b) e c) nel reato di maltrattamenti contestato *sub a)*, essendo pacifico che i fatti descritti nei capi b) e c) costituissero atti sessuali, idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e non potessero essere qualificati come una "forma di molestia, vessazione, fastidio".

Sostiene ancora il ricorrente che il principio di assorbimento può operare quando si ha identità degli scopi prevalenti perseguiti dalle norme concorrenti. E' pacifico, invece, che le fattispecie di cui agli articoli 572 e 609-*bis* cod. pen. tutelano beni giuridici diversi e perseguono scopi differenti: l'oggetto giuridico del delitto di maltrattamenti in famiglia è la tutela dell'incolumità fisica e psichica delle categorie di persone indicate dalla norma, fra cui quelle di famiglia, mentre il delitto di violenza sessuale è preposto alla tutela della libertà di determinazione nella sfera sessuale.

Evidenzia, infine, il ricorrente che il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia, attesa la diversità di beni giuridici offesi, potendosi configurare l'assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale; circostanza non verificatasi nel caso di specie in cui non vi è coincidenza tra le condotte maltrattanti e quelle di cui all'art. 609-*bis* c.p.

3. Il difensore di ufficio del ricorrente, avv. [REDACTED] dopo aver presentato istanza di trattazione orale del ricorso, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia dell'imputato alla discussione orale.

4. E' pervenuta memoria del difensore di parte civile, avv. [REDACTED] con la quale la parte civile si è associata alla rinuncia alla discussione

orale presentata dal ricorrente e si è rimessa alla Corte in merito all'accoglimento del ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre dar atto che il difensore dell'imputato aveva chiesto la discussione orale, cui rinunciava con dichiarazione inviata a mezzo p.e.c. il 20 giugno 2024, allegando dichiarazione di rinuncia sottoscritta personalmente dall'assistito.

In proposito, la Corte di legittimità ha, tuttavia, affermato il principio secondo cui la rinuncia alla richiesta discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020, le cui disposizioni continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 94 d.lgs. n. 150/2022, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicchè la parte non rinunciante ha diritto a concludere oralmente in udienza.

In altri termini la scelta della parte di richiedere la discussione orale deve ritenersi irrevocabile, avendo, con detta scelta, incanalato il procedimento in un *iter* differenziato rispetto a quello previsto per la trattazione cartolare, che incide direttamente sulle conseguenti facoltà processuali delle altre parti, le quali maturano un legittimo affidamento nella possibilità di articolare le loro richieste e difese in udienza, non essendo quindi più tenute a rispettare la cadenza procedimentale prevista per la trattazione camerale non partecipata, mediante l'invio delle conclusioni scritte (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 - 01).

2. Passando all'esame del merito, il ricorso è fondato.

2.1 Il Tribunale di Asti è pervenuto a dichiarare l'assorbimento delle condotte di violenza sessuale contestate ai capi B e C della rubrica, affermando che dette condotte dovessero ritenersi non lesive della libertà sessuale della vittima, e, seppur contestate come violenze sessuali, integrassero piuttosto molestie e vessazioni tali da iscriversi nella sequela di atti maltrattanti, non idonee in concreto a ledere il bene giuridico tutelato dall'art. 609-*bis* cod. pen.

Il ricorso del pubblico ministero sostiene, per contro, che le condotte descritte nei capi di imputazione integrino altrettante ipotesi di violenza sessuale, perché idonee a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e ad invaderne la sfera sessuale attraverso una condotta insidiosa e rapida avente ad oggetto zone erogene. Aggiunge il ricorrente che, nel caso di specie, il principio di assorbimento non possa applicarsi per la diversità dei beni

giuridici tutelati dalle norme e per la diversità degli scopi perseguiti, chiedendo dunque l'annullamento della decisione.

2.2. La sentenza impugnata dà atto che l'imputato, in sede di interrogatorio di garanzia e del successivo interrogatorio reso al pubblico ministero, ha sostanzialmente ammesso tutti gli addebiti, dando una lettura diversa delle imputazioni sub B e D. L'imputato ha, dunque, confermato di avere approcciato la donna nelle due occasioni descritte nei capi di imputazione B e C della rubrica, negando di avere tenuto un contegno violento o aggressivo e specificando di avere tentato di avere un rapporto intimo confidando sul fatto che pochi giorni prima imputato e parte offesa avevano giaciuto insieme. Ed in particolare, quanto alla vicenda contestata al capo B, ha confermato di avere dato un bacio sulla bocca alla ex-moglie come gesto di affetto dopo una giornata passata con lei ed il figlio; quanto al capo C, ha confermato l'intera dinamica dell'episodio, dichiarando di avere interrotto ogni tentativo di approccio dopo avere preso atto del diniego della donna, negando di avere affermato di avere dei "diritti" su di lei.

Il giudice di primo grado richiama altresì le denunce della persona offesa, la quale – si legge in sentenza – ha dichiarato di essere stata afferrata al volto e baciata nella vicenda *sub* B, mentre nella vicenda contestata al capo C era stata indotta con una scusa a recarsi presso l'abitazione dell'imputato dove costui l'aveva afferrata al viso, baciata e stretta a sé, reiterando il tentativo di abbracciarla e pronunciando la frase "sono tuo marito non sono un mostro...ho dei diritti su di te...possiamo fare l'amore perché io sono tuo marito".

2.3 Tanto premesso, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'assorbimento di una fattispecie criminosa in un'altra, in base al rapporto di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., si verifica solo quando tutti gli elementi previsti in quella di carattere generale siano compresi in quella di carattere speciale, la quale presenti, inoltre, un elemento specifico cosiddetto specializzante (Sez. 3, n. 5518 del 13/03/1984, Iacchini, Rv. 164788). La norma speciale, infatti, è quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che in più presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865).

Sulla base di queste corrette premesse, è senz'altro giuridicamente errato affermare che episodi di violenza sessuale, come contestati in rubrica e come descritti nella esposizione dei fatti nella sentenza impugnata, possano essere assorbiti in condotte maltrattanti, considerata la diversità dei beni giuridici offesi e l'impossibilità di individuare nel delitto di maltrattamenti una fattispecie di

reato con elementi specializzanti rispetto al delitto di violenza sessuale. Solamente nell'ipotesi inversa, in cui singole condotte maltrattanti siano sovrapponibili alle condotte con le quali sono stati perpetrati i reati di violenza sessuale, è invece ipotizzabile l'assorbimento delle condotte di maltrattamento nella fattispecie criminosa della violenza sessuale (cfr., Sez. 3, n. 35700 del 23/09/2020, C., Rv. 280818; Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015, dep. 2016, Z., Rv. 267595).

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla dichiarazione di assorbimento delle condotte di cui ai capi B e C, con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e sul trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Torino ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

Si condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 05/07/2024.

Il Consigliere estensore

Giovanni Giorgianni



Il Presidente


Giulio Sarno



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Depositata in Cancelleria

Oggi 25 LUG. 2024



Il Presidente

Giulio Sarno

